


# Comune di Montallegro

SETTORE III  
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E PATRIMONIO

Prot. 6009  
del 14/11/2011



All'Associazione Costruttori ANCE  
di Catania  
Viale Vittorio Veneto, 109  
95127 CATANIA


e, p.c. Al SERVIZIO UREGA  
di AGRIGENTO

**Oggetto:** riscontro rilievo ANCE di Catania- chiarimenti al bando e al disciplinare di gara per l'appalto relativo ai lavori per il "consolidamento della zona ad est del monte lupo nel centro abitato di Montallegro.

In riscontro alla nota prot.179 del 14.11.2011 di codesta Associazione, pervenuta priva di firma e mezzo fax alle ore 17:25 del 15.11.2011, assunta al protocollo del Comune di Montallegro al N° 5937 del 16.11.2011, con la quale sono state formulate presunte anomalie in merito al bando e al disciplinare di gara per l'appalto relativo ai lavori per il "consolidamento della zona ad est del monte lupo nel centro abitato di Montallegro: dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, impugnazioni al bando e al disciplinare di gara, si fa presente che quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara non lede il fondamentale principio della *par condicio* tra i concorrenti e costituisce "*lex specialis*" da applicare in fase gara.

Tuttavia si fa presente che:

- 1) quanto previsto al punto 9 del bando e al punto 6 del disciplinare secondo il quale: "Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione della firma, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato", trova conferma nel documento dell'A.V.C.P. "*Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro*", nel quale a pagina 23, relativamente alle modalità di sottoscrizione delle fidejussioni, viene riportato quanto segue: "il Consiglio di Stato (n. 3365/2011), ha ritenuto legittima l'esclusione di un'impresa aggiudicataria che non aveva presentato la cauzione provvisoria autenticata con firma digitale da notaio o da pubblico ufficiale, come prescritto invece da apposita clausola del bando. Anche se l'inserimento della clausola nel bando sarebbe potuto apparire illegittimo per mancanza di copertura normativa, i Giudici hanno affermato invece che «l'autenticazione della sottoscrizione attribuisce certezza alla provenienza della dichiarazione e ne impedisce il disconoscimento da parte del suo autore». L'autenticazione della firma del sottoscrittore, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia (tra le quali rientra anche quella con allegazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità), garantisce sia la Stazione Appaltante sia l'impresa partecipante dell'autenticità e validità della fidejussione e non costituisce un onere per le imprese partecipanti né un aggravio burocratico attese le modalità di autenticazione della firma del sottoscrittore;



in riferimento alla dichiarazione dell'Ente certificatore dal quale risulti la data dell'ultima visita ispettiva e la data programmata per la successiva visita, atteso che la stessa completa le certificazioni con i dati di cui alla richiamata richiesta, si rappresenta che questa non rientra nei casi di esclusione;


3) per quanto attiene alla riduzione della cauzione provvisoria del 50% prevista nel bando e nel disciplinare di gara per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualifica, si precisa che recentemente l'A.V.C.P. ha reso i seguenti pareri:

- Parere di Precontenzioso n. 157 del 09/09/2010 - rif. PREC 138/10/L d.lgs 163/06  
Articoli 40, 75 - Codici 40.1, 75.1;
- Parere di Precontenzioso n. 156 del 09/09/2010 - rif. PREC 137/10/L d.lgs 163/06  
Articoli 40, 75 - Codici 40.1, 75.1;
- Parere di Precontenzioso n. 155 del 09/09/2010 - rif. PREC 136/10/L d.lgs 163/06  
Articoli 40, 75 - Codici 40.1, 75.1.

Per quanto sopra non si ritiene che debbano essere apportate rettifiche al bando di gara.

**IL RUP**

(Geom. **FRANCESCO Ing. MANISCALCO**)



**VISTO:**

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA**

